Prot. 0002269 <NomeRep> N. del 18/07/2025 [UOR SI000029 Cl. III/1]

UNIVERSITÀ DI PARMA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI

REGOLAMENTO DIDATTICO
CORSO DI STUDIO IN "*ECONOMIA E MANAGEMENT*"

CLASSE L-18, SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE

(Aggiornato e approvato dal Consiglio di Corso di Studio in data 23 giugno 2025 - Approvato dal Consiglio di Dipartimento in data 16 luglio 2025)

Art. 1 – Finalità del Regolamento didattico del Corso di Laurea - 1. Il presente Regolamento didattico del Corso di Laurea in "Economia e Management" di seguito denominato "Regolamento", viene formulato in applicazione del D.M. n. 270 del 22.10.2004 e successive modifiche che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", vista la legge n. 240/2010 e nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo.
2. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali, delle direttive statutarie e del Regolamento Didattico di Ateneo, i principi generali del Corso di Studio, la propria organizzazione didattica secondo criteri di qualità culturale e scientifica dell'offerta formativa, di soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione, di efficienza ed efficacia dei servizi didattici e di supporto agli/alle studenti/studentesse, nonché l'ordinamento didattico e i criteri di funzionamento del corso di laurea.
3. Per garantire la revisione annuale dei corsi, vengono riportati annualmente nell'ordinamento didattico pubblicato con il Manifesto degli Studi di Ateneo, le modalità didattiche e aspetti organizzativi specifici.

Art. 2 – Il Corso di Laurea. Il Consiglio del Corso di Studio – 1. Presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Parma è attivato il Corso di Laurea in "Economia e Management" articolato in cinque curricula: Economia Aziendale, Economia e Finanza, Economia e Marketing, Economia dei Mercati Internazionali, Economia e Nuove Tecnologie Digitali.
2. Tale Corso è istituito con Delibera del Senato Accademico ai sensi delle norme sull'autonomia didattica e sulle classi di laurea.
3. In base agli obiettivi e strategie di internazionalizzazione dell'Ateneo, sulla base di appositi accordi di cooperazione universitaria internazionale, per il corso di laurea in Economia e Management è previsto il rilascio del doppio titolo accademico di primo livello congiunto con università europee ed extraeuropee.
4. Il Consiglio del Corso di Studio, ai sensi dello Statuto, è costituito dai/dalle professori/professoresse ufficiali degli insegnamenti afferenti al Corso di Laurea in "Economia e Management", i/le ricercatori/ricercatrici che svolgono attività didattica di supporto per un insegnamento afferente al Corso, una rappresentanza degli/delle studenti/studentesse, pari al 20% degli/delle altri/altre componenti.
5. Il Consiglio del Corso di Studio di studio provvede ai seguenti adempimenti:

a) elaborazione degli ordinamenti didattici, comprensivi dei curricula e dell'attribuzione di crediti alle diverse attività formative, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi qualificanti indicati dai decreti ministeriali per la classe;
b) formulazione delle proposte relative agli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio ed indicazione dei percorsi formativi adeguati a conseguirli, assicurando la coerenza scientifica e organizzativa dei diversi curricula proposti dall'ordinamento;
c) determinazione, degli eventuali requisiti di ammissione al Corso di Studio, quantificandoli in debiti formativi, ed eventuale predisposizione di attività formative propedeutiche ed integrative finalizzate al relativo recupero;
d) coordinamento delle eventuali attività didattiche svolte in collaborazione da più di un/una docente;
e) incentivazione dell'utilizzazione da parte degli/delle studenti/studentesse di tutti gli strumenti tecnici e scientifici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dall'ordinamento didattico;
f) delega specifici compiti alla "Commissione Carriere Studenti Lauree Triennali", di cui al successivo articolo 17, e alla "Commissione per la mobilità internazionale", di cui al successivo articolo 18.
6. Il Consiglio del Corso di Studio può provvedere ogni anno con propria delibera alla revisione e all'aggiornamento del presente Regolamento, anche nella parte relativa all'attribuzione dei crediti e ai piani di studio, per rendere il servizio didattico più adeguato ed efficace rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi, tenendo conto altresì delle risultanze della verifica dell'attività didattica predisposta in applicazione dell'art. 23 del Regolamento didattico di Ateneo e delle osservazioni della Commissione Paritetica Docenti Studenti di cui al successivo art. 20.
7. Per quanto ivi non previsto si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 3 - Classe di appartenenza del Corso di Laurea - Il Corso di Laurea in "Economia e Management" appartiene alla Classe L-18 delle lauree universitarie, denominata "Scienze dell'economia e della gestione aziendale".

Art. 4 - Obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea in "Economia e Management". Percorsi formativi, risultati di apprendimento e sbocchi professionali. – Gli obiettivi formativi, i percorsi formativi, i risultati di apprendimento e gli sbocchi professionali del Corso di Laurea in "Economia e Management" sono quelli indicati nella Scheda Unica Annuale (SUA), documento funzionale alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione del corso di studio, alla quale si rinvia.

Art. 5 - Quadro generale delle attività formative - 1. Le attività formative istituzionali previste per il Corso di Laurea in "Economia e Management", finalizzate all'acquisizione dei crediti di cui al successivo art. 13, sono quelle indicate annualmente nella Scheda Unica Annuale (SUA), alla quale si rinvia, e pubblicate sul sito del corso di laurea.
2. Il Corso di Laurea si articola in tre anni.
3. I crediti formativi sono assegnati agli ambiti disciplinari e relativi settori scientifico-disciplinari secondo quanto risulta dalla Scheda Unica Annuale (SUA) alla quale si rinvia.

4. Nell'ambito del Corso di Laurea possono essere organizzati, anche in accordo con enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, corsi di insegnamento, seminari, stage e tirocini al fine di permettere il conseguimento dei crediti richiesti per le altre attività formative.

Art. 6 - Definizione ed acquisizione dei crediti formativi - 1. Secondo la normativa vigente ad un credito formativo universitario (CFU) corrispondono 25 ore medie di carico di lavoro per studente/studentessa, comprensive di ore di lezione, di esercitazioni, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative eventualmente richieste, oltre alle ore di studio e di impegno personale necessarie per completare la preparazione ai fini del superamento dell'esame finale o della realizzazione delle altre attività formative non direttamente subordinate alla didattica.
2. Per il compimento degli studi previsti dal Corso di Laurea, di durata triennale, è richiesta l'acquisizione di almeno 180 crediti formativi universitari, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo/dalla studente/studentessa con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami ed in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
4. Il Consiglio del Corso di Studio può prevedere il riconoscimento di crediti acquisiti dallo/dalla studente/studentessa nel caso di documentata certificazione dell'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università.
5. Il Corso di Studio, a seguito della validazione erogata dagli enti certificatori per le attività libere di partecipazione in ambito sportivo, culturale, artistico, sociale di cui al relativo Regolamento di Ateneo, provvede ad acquisire automaticamente nella carriera degli/delle studenti/studentesse i crediti formativi certificati. Poiché è comunque necessario che tali crediti vengano verbalizzati, al fine di snellire la procedura di riconoscimento degli stessi, il/la Presidente del corso vi provvederà direttamente a seguito delle certificazioni pervenute da parte degli enti certificatori.
6. I crediti relativi ai vari insegnamenti hanno la stessa valenza nell'ambito dell'ECTS (European Credit Transfer System).

Art. 7 - Ammissione al Corso di Studio - 1. Per essere ammessi/e al Corso di Laurea in "Economia e Management" è necessario il possesso di Diploma di Scuola media superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dai competenti organi dell'Università.
2. L'ammissione al Corso di Studio prevede la verifica della preparazione individuale di ciascuno/a studente/studentessa. Essa avviene attraverso una prova di valutazione delle conoscenze individuali.
La valutazione complessiva tiene conto dell'esito della prova e del voto di diploma conseguito.
Allo/Alla studente/studentessa che non raggiunge la votazione minima richiesta o che non sostiene la prova, viene assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) le cui modalità di recupero vengono definite annualmente dal Consiglio del Corso di Studio e pubblicate sul sito del corso.
3. La modalità di ammissione viene definita annualmente dal Consiglio di Corso di Studio e pubblicata sul sito del corso.

Art. 8 – Studenti e studentesse impegnati/e a tempo parziale – 1. Secondo quanto definito dal Regolamento Didattico di Ateneo, possono usufruire di tale opportunità gli/le studenti/studentesse che, per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili, non possono frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al corso di studio e prevedono di non poter sostenere nei tempi legali le relative prove di valutazione.
2. A tal fine, è individuato uno specifico percorso formativo, nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento del corso di studio, le cui attività formative vengono distribuite in un arco temporale pari fino al doppio di quello ordinariamente previsto.
3. La condizione di studente/studentessa a tempo parziale è disciplinata da apposito regolamento emanato dall'Ateneo.

Art. 9 - Tipologie, organizzazione e coordinamento delle forme di insegnamento. Tutorato - 1. Le attività formative possono svolgersi secondo diverse tipologie in forma di lezioni, esercitazioni, seminari ed attività di laboratorio. Possono inoltre essere previste attività per la sperimentazione dell'applicazione di metodi quantitativi e dei metodi e contenuti degli insegnamenti.
2. Ogni anno di corso è articolato in due semestri della durata di almeno 14 settimane ciascuno, separati da periodi riservati allo studio individuale ed alla valutazione in itinere degli/delle studenti/studentesse.
3. L'orario delle lezioni prevede da 6 a 8 ore settimanali, comprensive di esercitazioni, per ogni insegnamento, salvo nei casi in cui siano previste attività ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. Il Consiglio del Corso di Studio coordina le singole attività formative e le distribuisce nei due semestri, ripartendo proporzionalmente tra questi il carico complessivo di lavoro. Affinché non vi sia squilibrio fra il tempo previsto per la frequenza e quello di studio personale di cui all'art. 10, comma 2, l'orario delle lezioni deve essere determinato in modo da evitare sovrapposizioni con gli esami e da garantire spazi sufficienti allo studio personale nell'arco della settimana.
5. Per ogni attività formativa, prima dell'inizio del corso, è cura del/della docente titolare o del/della coordinatore/coordinatrice dei/delle docenti titolari, in caso di moduli affidati a docenti diversi, indicare agli/alle studenti/studentesse.
a) l'eventuale articolazione in moduli dedicati rispettivamente a parti istituzionali, di approfondimento tematico o metodologico;
b) l'effettuazione di eventuali prove propedeutiche, obbligatorie o meno, rispetto alla prova finale;
c) l'elenco dei testi consigliati per lo studio personale e le altre attività necessarie per la preparazione dell'esame finale.
6. I/Le docenti e i/le ricercatori/ricercatrici hanno l'obbligo di pubblicare ogni anno i Syllabus degli insegnamenti che contengono anche i programmi dei corsi, entro la data stabilita annualmente dall'Ateneo e di comunicare il calendario di tutta l'attività didattica e degli esami.
7. Il Consiglio del Corso di Studio può organizzare in proprio o in collaborazione con altre università italiane, europee o di altri Paesi, nonché con altri soggetti pubblici e privati, seminari, laboratori e stage. Possono essere altresì riconosciuti specifici crediti formativi per seminari, laboratori e stage organizzati da altre università italiane, europee o di altri paesi, oppure da altri soggetti pubblici e privati, secondo i criteri indicati dal Consiglio.

8. Il Consiglio del Corso di Studio propone e coordina, unitamente alla Commissione per l'orientamento in ingresso, alla Commissione per l'orientamento in uscita e al/alla Presidente del Corso di Studio, tutte le attività relative all'orientamento, al tutorato e al placement.

Art. 10 – Iscrizione, frequenza dei corsi di studio e apprendimento autonomo – 1. I tempi e i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi del corso di studio sono indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto degli Studi di Ateneo, nonché nelle altre fonti informative garantite dall'Ateneo per consentire una tempestiva ed adeguata comunicazione di tali informazioni a tutti/e gli/le studenti/studentesse.
2. La frequenza ai corsi è un diritto/dovere degli/delle studenti/studentesse. Gli/Le studenti/studentesse ottengono automaticamente la frequenza al termine del periodo nel quale l'insegnamento, previsto nel loro piano degli studi, è stato impartito.
3. Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 60 per cento dell'impegno orario complessivo in funzione delle esigenze didattiche dei singoli insegnamenti, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

Art. 11 - Verifica dell'apprendimento - 1. L'esame di profitto è la conclusione di un processo valutativo sviluppato durante il corso d'insegnamento. Le modalità di svolgimento dei suddetti esami sono quelle determinate dall'art. 41 del Regolamento didattico di Ateneo ed indicate nel Syllabus di ciascun insegnamento.
Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal/dalla Presidente del Corso di Studio su delega del Consiglio del Corso di Studio e sono presiedute dal/dalla professore/professoressa titolare dell'insegnamento o, là dove è previsto, dal/dalla coordinatore/coordinatrice del corso. Possono farne parte:
professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine, o, in caso di comprovata necessità, cultori/cultrici della materia (all'uopo nominati/e dal Consiglio di Dipartimento sulla base di criteri prestabiliti).
Le Commissioni debbono operare con la presenza di almeno due membri, uno dei quali è il/la professore/professoressa titolare dell'insegnamento. In caso di comprovata necessità per lo stesso esame di profitto possono operare simultaneamente più commissioni, ognuna delle quali presieduta da un/una docente dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine. Nella verbalizzazione sono soppressi i voti singoli.
In caso di indisponibilità del/della professore/professoressa titolare dell'insegnamento, la Commissione sarà presieduta da un/una docente dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine designato dal/dalla Presidente del Corso di Studio.
3. Lo/La studente/studentessa acquisisce, per ogni esame di profitto superato, i crediti del relativo insegnamento, secondo quanto stabilito nell'ordinamento didattico.
4. Il/La docente titolare dell'insegnamento, o il/la suo/sua sostituto/a, è responsabile della corretta trasmissione della documentazione relativa all'esame ai competenti uffici amministrativi.
5. Lo/La studente/studentessa ha il diritto di conoscere le motivazioni della valutazione. E' assicurata la pubblicità delle prove orali.

6. Per gli insegnamenti articolati in moduli, la valutazione degli/delle studenti/studentesse sui singoli moduli è di norma accertata in un'unica e complessiva verifica finale.
7. Per essere ammesso/a agli esami di profitto, lo/la studente/studentessa deve:
- aver inserito i relativi insegnamenti nel piano degli studi approvato;
- aver ottenuto la dichiarazione di frequenza ove e come prevista;
- aver soddisfatto le propedeuticità obbligatorie, ove previste;
- essere iscritto/a all'appello d'esame;
- essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi.
8. Gli esami sostenuti in difetto anche di uno solo dei requisiti di cui al comma precedente sono annullati di fatto e di diritto. Dell'annullamento sarà data comunicazione scritta agli/alle interessati/e.
9. Gli esami di profitto possono essere svolti in forma orale, scritta o mista. Indipendentemente dalle modalità di accertamento della preparazione, allo/alla studente/studentessa verrà assegnato un voto espresso in trentesimi per ciascun insegnamento del piano di studio di cui al successivo art. 13. L'esame si intende superato se lo/la studente/studentessa ottiene una votazione pari o superiore a 18/30. La Commissione all'unanimità può concedere la lode.
10. Per ogni Anno Accademico sono previste almeno tre sessioni di esami: invernale, estiva e di recupero. In ciascuna sessione si tengono esami di tutti gli insegnamenti, curando di evitare per quanto possibile la sovrapposizione fra gli appelli. Per ogni insegnamento sono attivati di norma 7 appelli in ogni anno accademico, distribuiti tra le sessioni di esami in modo coerente con il calendario didattico.

Art. 12 - Conoscenza delle lingue. - Ai fini dell'accertamento della conoscenza delle lingue e dell'acquisizione dei relativi crediti, il piano degli studi del Corso, articolato nei differenti Curricula, prevede almeno un insegnamento di profitto di lingua inglese.

Art. 13 - Piano di studi ufficiale - Il Consiglio del Corso di Studio stabilisce il piano degli studi triennale, proposto e pubblicato ogni anno sul Manifesto degli Studi dell'Università di Parma, tenendo conto dell'assegnazione dei CFU alle diverse attività formative, ai diversi ambiti disciplinari e, all'interno di questi, ai settori scientifico-disciplinari che caratterizzano il percorso formativo della laurea afferente alla Classe L-18.

Art. 14 - Prova finale – 1. La prova finale deve testimoniare, a completamento del percorso formativo, la crescita culturale dello/della studente/studentessa nel campo di studi del corso di laurea.
A tale scopo, la prova finale consiste nella redazione ed eventuale discussione di un elaborato scritto o multimediale, anche nella forma di risposta a quesiti specifici, sui temi di interesse della classe di laurea, individuati dallo studente tra quelli proposti dai docenti della commissione con lo scopo di verificare le capacità di apprendimento autonomo dello studente.
Dalla relazione dovranno in particolare emergere la capacità maturata dallo/dalla studente/studentessa di selezionare ed impiegare in modo autonomo e con spirito critico le metodologie di analisi acquisite durante il percorso formativo, nonché la versatilità ad utilizzare schemi di riferimento interdisciplinari. Il superamento di tale esame comporta l'acquisizione di

quattro CFU e può essere valutato fino a due punti da aggiungere alla media degli esami, al punteggio per la velocità della carriera e al premio per merito.
2. Al momento dell'iscrizione, gli/le studenti/studentesse indicano uno dei temi proposti dal docente della Commissione Istruttoria con cui sosterranno la prova finale.
3. Ogni Commissione propone differenti argomenti di discussione ed indica la bibliografia relativa.
Ogni Commissione accetterà un numero massimo di studenti/studentesse per sessione che verrà periodicamente definito dal Consiglio di Corso di Studio in base alla numerosità dei/delle laureandi/e. Le iscrizioni sono accettate in ordine cronologico.
4. La Commissione istruttoria formula prima della seduta di laurea un giudizio da allegare agli atti ed una proposta di valorizzazione relativi alla prova finale. Il giudizio e la proposta di valorizzazione vengono trasmessi alla Commissione di laurea ai sensi del successivo art. 15, comma 3.

Art. 15 - Esame di laurea - 1. Per ciascun anno accademico sono previste almeno tre sessioni di esami di laurea: primaverile, estiva e autunnale. La prima sessione utile per sostenere l'esame di laurea si svolge al termine del secondo periodo di lezioni del terzo anno di corso. La sessione primaverile rientra nell'anno accademico precedente.
2. La composizione delle commissioni per la prova finale per il conseguimento della Laurea e le modalità di valutazione sono determinate dall'art. 42 del Regolamento didattico di Ateneo.
3. La Commissione di laurea riceve dalla Commissione Istruttoria i documenti relativi alla prova finale dello/della studente/studentessa di cui al precedente art. 14, comma 4. La Commissione di laurea sulla base del giudizio della Commissione Istruttoria, nonché dei punti relativi al premio di velocità e del merito, attribuisce il voto di laurea e conferisce allo/alla studente/studentessa il titolo di studio.
4. Per essere ammesso/a all'esame di laurea lo/la studente/studentessa deve:
- aver superato con esito positivo, almeno quindici giorni prima della data di inizio della sessione di laurea fissata dal calendario didattico, la verifica relativa a tutte le attività previste nel piano di studio per un totale di almeno 176 crediti;
- essere in regola con il pagamento delle tasse, dei contributi universitari e delle spese accessorie;
- essere iscritto/a all'esame di laurea.
La valutazione degli esami finali per il conseguimento dei titoli accademici è espressa in centodecimi. L'esame si intende superato se la valutazione è di almeno 66/110. Per la concessione della lode è richiesta l'unanimità della commissione.
Il Consiglio di Corso di Studio può prevedere l'organizzazione di una cerimonia finale che coinvolge gli/le studenti/studentesse laureati/e.

Art. 16 - Trasferimento e mobilità nazionale e internazionale degli/delle studenti/studentesse. Riconoscimento di crediti formativi e di studi compiuti all'estero - 1. Nel caso di trasferimenti o passaggi di corso, il riconoscimento dei crediti eventualmente acquisiti dallo/dalla studente/studentessa in altro corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro corso di studio di altra Università, anche estera, compete alla Commissione Carriere Studenti Lauree Triennali di cui al successivo punto 17. Per tutto quanto non previsto all'interno del presente comma, si rinvia all'art. 38 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. La Commissione Carriere Studenti Lauree Triennali decide il riconoscimento dei crediti sulla base di criteri prefissati ed alla luce dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti per il corso di laurea.
3. Per quanto riguarda la mobilità nazionale degli/delle studenti/studentesse si rinvia all'art. 40 del Regolamento Didattico di Ateneo.
4. Ai sensi dell'art. 39 del Regolamento di Ateneo, nell'ambito dei programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione europea, quali i programmi Socrates-Erasmus, e di altri programmi risultanti da convenzioni bilaterali con Università straniere sono poste a disposizione degli/delle studenti/studentesse ospiti le risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai regolamenti di tali programmi.
5. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste, nonché del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte degli/delle studenti/studentesse del Corso di Studio, è disciplinato dai regolamenti dei programmi di cui al comma precedente e diventa operante a seguito dell'approvazione da parte della Commissione per la mobilità internazionale del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendale, di cui al successivo art. 18.

Art. 17 - Commissione Carriere Studenti Lauree Triennali – In seno al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali è stata istituita una Commissione Carriere Studenti Lauree Triennali, a cui è delegata la possibilità di istruire e convalidare tutte le pratiche relative a esami singoli, esami e attività in esubero, riconoscimento di esami da master e/o corsi di perfezionamento, convalide di esami sostenuti in altri Atenei a seguito di trasferimenti, passaggi di corso, seconde lauree, e tutto quanto richiesto per l'accredito dei CFU in carriera. Alla Commissione Carriere Studenti Lauree Triennali sono attribuite funzioni deliberative e in tal senso ai membri della Commissione viene delegata la firma disgiunta di tutti gli atti per i quali, in tema di carriere studenti/studentesse, era eventualmente in precedenza richiesta una delibera del Consiglio di Corso di Studio.
I singoli membri della Commissione vengono indicati di comune accordo dai/dalle Presidenti dei Consigli di Corso di Studio del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali in ragione di un numero complessivo di componenti da 3 a 5, e nominati in seguito dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.

Art. 18 - Commissione per la mobilità internazionale – Alla Commissione per la mobilità internazionale nominata in seno al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali vengono delegate tutte le attività amministrative legate ai riconoscimenti di esami, approvazione piani di studio e più in generale tutto quanto richiesto dallo/dalla studente/studentessa per l'accredito in carriera di attività svolte all'estero. Alla Commissione per la mobilità internazionale sono attribuite funzioni deliberative e in tal senso ai membri della Commissione viene delegata la firma disgiunta di tutti gli atti per i quali, in tema di studenti/studentesse, era eventualmente in precedenza richiesta una delibera del Consiglio di Corso di Studio.
I singoli membri della Commissione vengono indicati dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.

Art. 19 – Comitato di Indirizzo del Corso di studio - Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali ha istituito il Comitato di Indirizzo del Corso di Laurea in "Economia e Management", composto da rappresentanti delle parti sociali - tra le quali imprese ed associazioni di categoria - di profilo rilevante a livello territoriale e nazionale, e almeno due docenti del Corso di Studio.
In particolare, il Comitato viene consultato in modo continuativo, al fine di mantenere aggiornato il rapporto con il mondo del lavoro e con le professionalità ad esso associate. Tramite incontri almeno annuali e/o consultazioni telematiche formula pareri e raccomandazioni sugli argomenti ad esso sottoposti dal/dalla Presidente del Corso di Studio. I compiti principali del Comitato sono:
- svolgere una funzione di confronto e consulenza, aiutando il corpo docente a progettare attività formative e percorsi didattici che tengano conto delle competenze richieste dal mercato del lavoro;
- favorire il collegamento tra università e aziende per meglio comprendere le aspettative dei giovani e facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro;
- stimolare lo sviluppo di collaborazioni riguardanti le attività di tirocinio, l'orientamento e il sostegno dei/delle laureati/e per il loro ingresso nell'attività lavorativa.

Art. 20 - Commissione Paritetica Docenti Studenti - Per una verifica permanente delle attività didattiche, è istituita, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento didattico di Ateneo, una Commissione Paritetica Docenti Studenti la cui composizione è disciplinata dal Regolamento organizzativo di Dipartimento.

Art. 21 – Valutazione della qualità del Corso di Studio - In applicazione delle disposizioni vigenti, il Corso di Studio si dota di organi e procedure di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività didattiche. A tale fine il Consiglio di Corso di Studio nomina il Gruppo di Riesame (GdR) e il/la Responsabile della Qualità (RAQ), su proposta del/della Presidente del Corso di Studio. La componente studentesca è designata dai rappresentanti degli/delle studenti/studentesse eletti/e nel Consiglio del Corso di Studio.
Il Consiglio del Corso di Studio, sotto la supervisione del Presidio della Qualità d'Ateneo:
- adotta le iniziative di monitoraggio delle attività didattiche;
- verifica periodicamente, con il confronto con i professionisti, gli enti e le aziende, in primis con il Comitato di Indirizzo, l'adeguatezza del profilo professionale;
- attua iniziative di monitoraggio del mercato del lavoro e attività di job placement;
- svolge indagini su diplomati /e e sugli/sulle studenti/studentesse per obiettivi conoscitivi ad hoc.
2. I compiti del/della Presidente del Corso di Studio, del GdR e del RAQ sono descritti nelle apposite Linee Guida pubblicate dal Presidio della Qualità di Ateneo, cui si rimanda.

Art. 22 – Condotta dei/delle docenti e degli/delle studenti/studentesse. - 1. Gli/Le studenti/studentesse e i/le docenti devono attenersi alle previsioni contenute nel Codice Etico e per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti dell'Università degli Studi di Parma, pubblicato sul sito di Ateneo.
2. Gli/le studenti/studentesse che non rispettino gli obblighi previsti dal comma precedente, saranno passibili dell'applicazione delle norme contenute all'interno del Regolamento Disciplinare di Ateneo.

Art. 23 – Vigilanza sull'attività didattica – I compiti di vigilanza sulle attività didattiche sono esercitati dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti di Ateneo, secondo la procedura dell'art. 43 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 24 - Rinvio - 1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento didattico, si rinvia alla normativa statale, di Ateneo e di Dipartimento vigente in materia.